

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI
PER L'AGGREGAZIONE DELLE AZIENDE DI AUTOTRASPORTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 11 BIS, COMMI 2 BIS E SUCCESSIVI,
DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999 N. 6**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI

1. Il contributo previsto dall'articolo 11 bis, comma 2 bis, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (di seguito indicata come «legge provinciale») è destinato a società di autotrasporto costituite a seguito dell'aggregazione di imprese che cessano l'attività.

2. Per accedere al contributo la società neocostituita deve:

- a) avere sede legale ed amministrativa nella provincia di Trento;
- b) svolgere l'attività di autotrasporto e essere regolarmente iscritta all'albo degli autotrasportatori della provincia di Trento e al Registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. per l'attività di autotrasporti per conto terzi;
- c) essere costituita da almeno due imprese che conferiscano il proprio patrimonio aziendale cessando l'attività diretta, anche per effetto di operazioni di fusione.

3. Il contributo è incompatibile con gli aiuti concessi dalla Provincia autonoma di Trento per favorire la cessazione dell'attività delle piccole imprese di autotrasporto di cui al comma 1 del medesimo articolo 11 bis. Pertanto i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di astensione a seguito della concessione degli aiuti per la cessazione dell'attività non possono far parte, per i ruoli inibiti, delle società beneficiarie di contributo ai sensi dei presenti criteri.

4. Sono in ogni caso escluse società derivanti dall'aggregazione di imprese che:

- a) svolgano attività diverse da quelle del trasporto di merci per conto di terzi, ancorché iscritte all'albo degli autotrasportatori o dotate di mezzi immatricolati per il trasporto conto terzi;
- b) abbiano cessato l'attività a causa di procedura concorsuale o abbiano in corso procedure concorsuali;
- c) incorrano, o siano incorse a far data dal 31 marzo 2009, nelle sanzioni di sospensione o radiazione dall'albo provinciale degli autotrasportatori di Trento ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

5. Le imprese che cessano l'attività per costituire una società a termini del comma 2, lettera b), devono risultare iscritte all'albo degli autotrasportatori della

provincia di Trento e al Registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. per tale attività alla data di entrata in vigore della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 che ha aggiunto i commi 2 bis e 2 ter all'articolo 11 bis alla legge provinciale, ossia alla data del 31 marzo 2009.

6. Sono ammissibili ad agevolazione soltanto le operazioni di aggregazione avvenute nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla normativa civilistica ai fini della pubblicità e della registrazione per la costituzione e per la fusione delle società.

7. In ordine alle domande carenti dei requisiti richiesti viene disposta e comunicata l'archiviazione.

2. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'aiuto è accordato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 9 giugno 2009 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1517 di data 18 giugno 2009.

2. Per le società in possesso di almeno 5 autoveicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sono stabilite le seguenti misure di intervento:

Numero autoveicoli di m.c. > 11,5 ton. posseduti	Misura
>20	50%
11-20	40%
5-10	
30%	

3. Per le società in possesso di un numero inferiore a 5 autoveicoli, adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, nonché di altri autoveicoli di massa inferiore, sono stabilite le seguenti misure di intervento:

Numero autoveicoli posseduti	Misura
>30	50%
21-30	40%
11-20	30%
2-10	20%

4. Il numero di autoveicoli di cui ai commi 2 e 3 è riferito all'insieme dei mezzi di proprietà o in disponibilità, in forza di contratti di leasing, che a seguito del processo di aggregazione sono trasferiti dalle imprese che cessano l'attività alla società richiedente il contributo.

5. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è riferito al capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato, esclusi gli apporti in natura di beni mobili, nonché gli apporti in natura di beni immobili, qualora in pendenza dell'obbligo di non alienazione, cessione o comunque distoglimento dalla destinazione connesso alla concessione di agevolazioni provinciali.

6. L'importo minimo e massimo di capitale sociale agevolabile sono fissati rispettivamente in euro 25.000 ed euro 1.000.000.

3. OBBLIGHI E REVOCHE

3.1 OBBLIGHI

1. Qualora all'atto della domanda il capitale sociale sottoscritto non sia ancora completamente versato ciò dovrà avvenire entro sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Entro lo stesso termine dovrà essere avviata l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, se non già avvenuto prima della presentazione della domanda.

2. Le imprese e gli imprenditori che si aggregano nella società richiedente il contributo devono cessare l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, cancellandosi dall'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e denunciando la cessazione dell'attività anche al Registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. e, se iscritte, all'Albo delle imprese artigiane.

3. La società beneficiaria del contributo è tenuta a mantenere l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, la sede legale e amministrativa, per la durata di 5 anni dall'inizio dell'attività, nella Provincia di Trento, con il numero di veicoli almeno pari alla quantità minima indicata per la quale è stata valutata la misura del contributo. Sono ammissibili trasformazioni aziendali che non pregiudichino il capitale sociale e l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

4. Il capitale sociale del beneficiario del contributo non può subire

riduzioni per un periodo di 5 anni dalla data di effettivo versamento. Le perdite che riducono l'entità del capitale sociale dovranno essere ripianate entro l'esercizio successivo.

5. Per le società in possesso di almeno 5 autoveicoli è fatto obbligo di mantenere, per 3 anni dalla data di avvio dell'attività, un numero di addetti non inferiore all'ottanta per cento degli addetti delle imprese oggetto di aggregazione, considerando a tal fine la media degli addetti (unità lavorative annue) dal 1 gennaio 2008 al 31 marzo 2009. Non comporta violazione dell'obbligo occupazionale una riduzione non superiore al venti per cento degli addetti stabiliti.

3.2 RIDETERMINAZIONE E DECADENZA DEGLI AIUTI

1. La verifica del possesso in capo all'impresa richiedente di un numero di autoveicoli adibiti al trasporto di cose per conto terzi inferiore a quello indicato in domanda comporta la rideterminazione del contributo sulla base del numero accertato ovvero, se del caso, la decadenza dai benefici.

2. La presentazione di dichiarazioni non veritiere che abbiano consentito di ottenere aiuti di cui ai presenti criteri, altrimenti non spettanti, comporta la decadenza dai benefici.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 3.1 comporta la decadenza dai benefici del contributo concesso, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4.

4. La violazione del vincolo occupazionale di cui al punto 3.1, comma 5, comporta la revoca del contributo in proporzione al minor numero di addetti stabiliti e al periodo di inadempimento.

5. La cessione nonché l'affitto d'azienda o di ramo d'azienda, la cessazione dell'attività e il fallimento, intervenuti entro 5 anni dall'inizio dell'attività, comportano la decadenza dai benefici dell'aiuto.

6. La decadenza dai benefici dell'aiuto per qualsiasi motivo comporta la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

4. PROCEDURE

4.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di concessione del contributo disciplinato dai presenti criteri devono essere presentate secondo il modello allegato entro il 30 novembre 2009 presso i seguenti consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento:

- alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento società cooperativa per le imprese che risultano iscritte all'Albo imprese artigiane della

provincia di Trento;

- a Cooperfidi società cooperativa per le società cooperative;
- a Confidimpresa Trentino per le altre imprese,

ovvero qualora non sia reso operativo l'affidamento ai consorzi predetti alle competenti strutture provinciali.

2. Le domande possono essere presentate da società di autotrasporto di merci per conto di terzi, costituite a partire dal 31 marzo 2009, da almeno due imprese o imprenditori di autotrasporto di merci per conto di terzi, che conferiscano il proprio patrimonio aziendale, cessando l'attività diretta.

3. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, attestante:
 1. l'elencazione delle imprese e degli imprenditori che cessano l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi per aggregarsi nella società richiedente;
 2. l'entità degli aiuti «de minimis» ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
 3. l'entità di altri aiuti di importo limitato di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione citata al punto 2, comma 1;
- b) fotocopia della carta di circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi i cui contratti di leasing sono trasferiti dalle imprese o dagli imprenditori cessanti l'attività alla società richiedente ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della società richiedente, attestante la targa di tali autoveicoli;
- c) estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A.;
- d) per le società in possesso di almeno 5 autoveicoli, libro unico del personale proprio e delle imprese oggetto di aggregazione ovvero documentazione equipollente attestante il numero addetti in carico e delle imprese aggregate.

4. Le domande pervenute senza la documentazione di cui al comma 3 non possono essere accolte.

4.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'AIUTO

1. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni nonché il rispetto delle disposizioni per poter accedere all'aiuto di cui ai presenti criteri. La concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

2. I tempi di procedimento, di cui all'art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 sono i seguenti.

PROCEDIMENTO	DURATA	DECORRENZA
Concessione	90 giorni	Giorno successivo al ricevimento della domanda
Trasferimento	60 giorni	Giorno successivo al ricevimento della domanda
Revoca	90 giorni	D'ufficio

3. Per procedere all'erogazione dell'aiuto l'organismo istruttore verifica:

- l'atto costitutivo della società richiedente acquisendolo anche in via telematica dal Registro delle imprese;
- il completo versamento del capitale sociale;
- l'avvenuta iscrizione della nuova società all'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di Trento e al Registro delle imprese per la medesima attività, nonché la data dell'inizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi;
- l'avvenuta cancellazione dall'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di Trento delle imprese e degli imprenditori aggregati nella società richiedente, nonché l'avvenuta cancellazione dell'attività di autotrasporti al Registro delle imprese e, se l'impresa è iscritta, anche all'Albo delle imprese artigiane per la stessa attività;
- l'assenza di sanzioni di sospensione o radiazione dall'albo predetto da parte delle imprese e degli imprenditori aggregati nella società richiedente.